

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LIGURIA	SENTENZA	72	2014	RESPONSABILITA'	05/06/2014



Sent. 72/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano Coccoli

presidente

Dott. Tommaso Salamone

consigliere relatore

Dott. ssa Maria Riolo

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19487** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti del sig. **Lillo Marco**, nato a Genova il 6/4/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Stagnaro, presso il cui studio in Genova, via Corsica n. 2 ha eletto il proprio domicilio.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2014, il consigliere relatore dott. Tommaso Salamone, l'avv. Stagnaro per il convenuto ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Claudio Mori;

Visti tutti gli atti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 18 novembre 2013, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. Marco Lillo, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della ASL n.4 "Chiavarese" della somma di euro 33.116,49 (trentatremilacentosedici/49), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per il danno patrimoniale derivante dall'indebita percezione di compensi retributivi e da disservizio, nonché per il danno all'immagine dell'ASL predetta.

Espone il Procuratore Regionale che, a seguito di accertamenti eseguiti dal Comando Carabinieri per la Tutela della salute – N.A.S. di Genova, veniva aperto procedimento penale, il quale si concludeva con sentenza del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Genova n. 1380 del 17.10.2013 con cui al predetto convenuto veniva applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato contestato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Lillo era stato rinviato a giudizio con rito immediato dalla Procura della Repubblica di Chiavari per i reati previsti dagli *"...artt. 81 e 640 cpv. c.p. perché in qualità di Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria, assegnato in regime convenzionato al Dipartimento di Emergenza del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella ripetuta falsa attestazione a mezzo timbratura elettronica della presenza in servizio, ovvero ricorrendo alla cd. postuma "timbratura manuale" (da utilizzare normalmente in casi di erroneo funzionamento del dispositivo elettronico ovvero di dimenticanza), induceva in errore l'A.S.L. 4 Chiavarese sull'effettiva quantificazione del servizio prestato e della relativa retribuzione; in particolare, dopo la timbratura in entrata si allontanava dal luogo del servizio per ragioni private, rientrando nel luogo di lavoro in prossimità dell'orario di uscita, documentato a mezzo*

cartellino elettronico, ovvero procedeva a documentare la sua presenza in servizio a mezzo di sistema postumo di "timbratura manuale", non avendo per nulla fatto accesso al luogo di lavoro; con tali condotte si procurava l'ingiusto profitto corrispondente alle retribuzioni corrisposte e non spettanti, con corrispondente danno della ASL nelle seguenti giornate: il 2,3, e 7 gennaio 2012; il 4, 5, 26 e 29 febbraio 2012; il 3 marzo 2012; il 18 e 24 aprile 2012; il 2, 10, 15 maggio 2012; il 9, 13, 24, 26 giugno 2012; il 5, 6, 14, 19, 21 luglio 2012; il 25, 29 agosto 2012; il 2, 20, 25 e 28 settembre; il 4, 11, 12, 23, 25, 28, 30 ottobre 2012; l'8, 15, 19, 22, 24, 25, 29 e 30 novembre 2012 e il 6 dicembre 2012".

In totale il numero di ore falsamente dichiarate dal medico nei giorni suindicati è stato accertato dai N.A.S. essere pari a n. 229,15, totalizzate nell'anno 2012, sulla base delle dichiarazioni di persone informate sui fatti, di pedinamenti eseguiti dai militari incaricati delle indagini, dei tabulati del traffico telefonico generato dall'utenza in uso al dott. Lillo, che hanno consentito di individuare a mezzo delle celle attivate le località ove l'interessato si trovava fisicamente nell'arco di tempo durante il quale lo stesso ha falsamente attestato alla ASL n. 4 la sua presenza in servizio presso il Pronto Soccorso.

Il danno patrimoniale da prestazioni lavorative retribuite, ma non realmente svolte, sulla base della retribuzione oraria fornita dall'Azienda sanitaria, è risultato pari ad euro 8.116,49 (229,15 x 35,42), oltre alla rivalutazione.

Acquisiti gli atti dell'indagine di P.G., il Procuratore Regionale presso questa Sezione, ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. Marco Lillo per danno "patrimoniale" – per indebita percezione di emolumenti e "da disservizio" - nonché per danno "all'immagine", in relazione alle accertate ripetute assenze dal servizio, a seguito di rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla

legge 14 gennaio 1994, n° 19, non avendo il predetto fatto pervenire alcuna deduzione difensiva, né chiesto audizione personale, lo ha convenuto con il suindicato atto introduttivo del giudizio per sentirlo condannare alla rifusione in favore della ASL n.4 “Chiavarese” della somma complessiva di euro 33.116,49 (trentatremilacentosedici/49), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.

In particolare, il requirente ha chiesto, oltre alla rifusione del danno patrimoniale conseguente all'avvenuta percezione di compensi per prestazioni lavorative non rese, come sopra determinato in euro 8.116,49, il risarcimento dell'ulteriore danno di natura patrimoniale cagionato alla ASL n. 4 – dallo stesso quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) - per il disservizio subito dall'A.SL. n.4 Chiavarese, *“la quale, per un verso, non ha potuto conseguire i risultati attesi in ragione delle risorse umane ed economiche impiegate nella specifica missione (che non sono costituite, ovviamente, dalla sola retribuzione dell'odierno convenuto, ma dal complesso di risorse umane e strumentali coinvolte, che sono state utilizzate nel periodo di riferimento), dall'altro, ha, comunque ed inevitabilmente, erogato all'utenza del Pronto Soccorso un servizio scadente, perché, a causa dei comportamenti del dr. LILLO, tale servizio è necessariamente stato inferiore agli standards delle prestazioni programmate”*.

Con riferimento a tale voce di danno l'accusa sottolinea che *“il servizio che il dr. LILLO svolgeva nel Pronto Soccorso di Lavagna - oltre ad essere di per sé connotato da grandissima delicatezza e rilevanza (trattandosi di servizio medico svolto in una struttura che naturalmente è chiamata a gestire le urgenze sanitarie) – era giustificato anche dalla necessità di far fronte a carenze e possibili disfunzioni rispetto all'utenza”*.

Infine, il requirente ha chiesto in relazione comportamenti illeciti sopra contestati la condanna del convenuto al risarcimento del danno all'immagine dell'ASL n. 4 “Chiavarese”,

quantificato, in via equitativa, nella somma di euro 20.000,00. Quest'ultima richiesta è stata avanzata, ai sensi dell'art. 55-quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (introdotto dall'art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15), rubricato "False attestazioni o certificazioni", disposizione che, tra l'altro, prevede espressamente il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione, svincolato dalla pregiudiziale penale (sentenza penale di condanna definitiva), applicabile in via generale per tale voce di danno, in forza dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1.7.2009, convertito dalla l. 3.8.2009, n. 102, come modificato dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla l. 3.10.2009, n. 141.

A supporto della sussistenza di tale voce di danno ed a giustificazione della sua quantificazione il P.R. ha dedotto la gravità delle condotte criminose per le quali l'interessato ha patteggiato condanna penale, l'intensità e la durata dei comportamenti socialmente riprovevoli del responsabile, il rilevante impatto sull'opinione pubblica, il clamor fori (con riferimento al quale ha prodotto la prova della diffusione della notizia avvenuta anche a mezzo della trasmissione televisiva domenicale "L'Arena" del 3.2.1013), le spese sostenute o da sostenere per promuovere l'immagine pubblica all'esterno.

Infine, il requirente ha precisato nell'atto di citazione che l'interessato ha trasmesso, a mezzo del proprio legale, al Dipartimento Giuridico Amministrativo dell'ASL n. 4 un assegno per un importo pari ad euro 4.175,00, intestato alla medesima ASL n. 4 "Chiavarese", a titolo risarcitorio per i danni cagionati all'Ente pubblico in questione, che l'ASL ha provveduto ad incassare "*..a titolo di mero acconto sulle maggiori somme ancora dovute*".

Il sig. Marco Lillo si è costituito in data 26 febbraio 2014 con memoria dell'avv. Glauco Stagnaro.

Il difensore eccepisce pregiudizialmente la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione e

dei relativi atti istruttori e processuali, ai sensi dell' art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, per mancanza dei presupposti richiesti da tale disposizione per la risarcibilità del danno all' immagine e in particolare:

- tale tipologia di danno può essere risarcito soltanto in relazione ai "delitti contro la pubblica amministrazione" (artt. 314-335, c.p.), mentre nei confronti del dott. Lillo è stato contestato il diverso reato di cui all'art. 640, c.p.;

- il risarcimento del danno all' immagine è, poi, subordinato alla circostanza che sia intervenuta una "sentenza irrevocabile di condanna" ex art. 7, legge n. 97/2001, richiamato dall'art. 17, d.l. n. 78/2009, condizione che nel caso di specie non ricorrerebbe, avendo il Tribunale di Genova pronunciato una sentenza di patteggiamento ex art. 444, c.p.p. , la quale non può essere equiparata ad una sentenza di condanna emessa all'esito del dibattimento;

- in ogni caso, gli artt. 3 e 7, legge n. 97/2001, come pure nell'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, richiamato dalla Procura, fanno esclusivo riferimento ai "dipendenti" di una pubblica amministrazione, mentre il dott. Lillo non rientrerebbe nel suddetto ambito, non avendo mai instaurato un rapporto di pubblico impiego con l'A.S.L. n. 4, avendo svolto l'attività in contestazione in qualità di "medico convenzionato" , come dato atto dalla stessa Procura.

Sempre in via preliminare chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 47, r.d. n. 1038/1933, nei confronti di due Dirigenti del Pronto soccorso, atteso che il presunto danno erariale è causalmente riconducibile alla condotta omissiva dei predetti dirigenti medici, i quali, ai sensi dell'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 502/1992, erano responsabili della regolare gestione del servizio e del personale da essi dipendente.

Nel merito, il difensore rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., la sentenza di patteggiamento non ha "efficacia nei giudizi civili o amministrativi", non implicando, da parte dell'interessato, alcuna ammissione circa la sua responsabilità penale e/o la commissione dei

fatti contestati.

Lo stesso contesta, quindi, la quantificazione del danno patrimoniale per i seguenti motivi:

per essersi il medico allontanato dal servizio *“non già per l'intero orario di lavoro, ma esclusivamente per alcune ore (durante la serata) eccedenti la normale turnazione di servizio”*;

in quanto *“le ore di servizio che non sarebbero state svolte dal convenuto, rientrando nell'ambito del lavoro straordinario, erano retribuite in misura pari a euro 22,46 lordi ciascuna, e non a euro 35,42, ai quali sembra riferirsi il requirente”*;

- *“a quanto risulta, l'apparecchio del telepass,...., non teneva conto del passaggio stagionale dall'ora legale all'ora solare e viceversa;*

- *“il conteggio effettuato dal P.R. non considera le ulteriori prestazioni lavorative svolte dal dott. Lillo e non pagate dall'A.S.L.”.*

In considerazione di tali ritenute incongruenze e inesattezze chiede che questa Corte disponga consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il numero di ore di servizio effettivamente svolte dal dott. Lillo nelle giornate oggetto degli addebiti formulati dalla Procura.

Quanto al danno da disservizio, che la Procura assume cagionato dal convenuto all'A.S.L. n. 4, la quale *“non ha potuto conseguire i risultati attesi in ragione delle risorse umane ed economiche impiegate”*, la difesa obietta che l'accusa non ha offerto alcun riscontro concreto in ordine alle contestate disfunzioni, né risulta dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dal dott. Iannone, direttore del Pronto soccorso dell'Ospedale di Lavagna, che in concomitanza con le assenze del dott. Lillo si siano verificate problematiche nella gestione dei pazienti.

Infine, eccepisce la mancanza di prova anche con riferimento al contestato danno all'immagine, in relazione al quale la Procura non avrebbe fatto *“alcun concreto riferimento a parametri obiettivi circa l'an e il quantum del danno”*, né fornito la prova *“degli eventuali esborsi*

sostenuti - o, quantomeno, programmati - dall'A.S.L. per ristabilire il prestigio asseritamente lesa".

In subordine, chiede l'esercizio del potere riduttivo ex art. 83, r.d. n. 1224/1923 e art. 52, r.d. n. 1214/1934, deducendo a tal fine: la condotta omissiva dei responsabili del P.S. di Lavagna; la mancanza di precedenti addebiti penali e/o disciplinari a carico del dott. Lillo.

Il difensore conclude, pertanto, come sopra, chiedendo, previa integrazione del contraddittorio, nonché previo espletamento degli incombenzi istruttori sopra indicati:

"in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità, per violazione dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.....;

in ogni caso, dichiarare prescritte e/o respingere, in quanto infondate, le domande formulate nei confronti del convenuto dalla P.R.;

in via subordinata, ridurre congruamente ai sensi di legge l'entità del danno posto a suo carico, esclusa altresì la solidarietà passiva con altri, eventuali responsabili.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio."

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Stagnaro ha illustrato le argomentazioni svolte nella difesa scritta, soffermandosi, in particolare, sulla eccessiva quantificazione del danno patrimoniale per il cui esatto accertamento chiede consulenza d'ufficio, sulla mancanza di un danno da disservizio e sulla insussistenza delle condizioni di legge per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine nei confronti del proprio assistito, in quanto non dipendente, ma "medico convenzionato". Il medesimo ha, quindi, ribadito la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti del Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e d'Urgenza dell'Ospedale e del Direttore del Pronto Soccorso, confermando per il resto le conclusioni già prese.

Il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Claudio Mori, ha confutato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa e, in particolare, l'eccezione di

inapplicabilità dell'art. 55-quinquies, nella considerazione che anche il "medico convenzionato" è incardinato nella P.A. al pari del medico dipendente; ha, poi, respinto la domanda di integrazione del contraddittorio per avere la Procura vagliato in sede istruttoria la posizione degli altri soggetti, escludendone la responsabilità; ha, quindi, illustrato le argomentazioni svolte in citazione, chiedendo la condanna del convenuto per tutte le voci di danno contestate. Si è opposto all'esercizio del potere riduttivo in considerazione della natura dolosa della condotta tenuta.

Celebrata l'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve essere esaminata la richiesta di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di due dirigenti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, i quali, ai sensi dell'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 502/1992, erano responsabili della regolare gestione del servizio e del personale da essi dipendente.

Al riguardo, osserva la Sezione che il giudice ha l'obbligo di disporre iussu iudicis l'integrazione del contraddittorio solo nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., il quale presuppone un rapporto sostanziale plurisoggettivo unico e inscindibile, la cui decisione sarebbe inutiliter data se non resa nei confronti di tutte le parti.

Tale situazione, a seguito dell'introduzione del principio della personalità e parzialità della responsabilità amministrativa (esclusi i casi di responsabilità dolosa) in luogo del principio di solidarietà, previgente alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, non ricorre di regola nel giudizio amministrativo-contabile e l'integrazione del contraddittorio può essere disposta dal giudice per l'opportunità di valutare unitariamente la pluralità di condotte che si assumono causative del danno.

Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte dei conti che, se l'obbligazione è parziaria, il giudizio si svolge solo relativamente ai condebitori nei cui confronti è stato incardinato il giudizio, limitatamente alla loro quota di responsabilità, restando impregiudicata la possibilità per la Procura di esercitare in un secondo momento l'azione di responsabilità nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al giudizio (ex plurimis, Sez. I, n. 85/2007; Sezione giurisd. Liguria sent. n. 112/2011).

Se l'obbligazione è, invece, solidale, ove sia accertata la natura dolosa della responsabilità, la stessa determina la costituzione non già di un unico ed inscindibile rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti, bensì di tanti rapporti obbligatori, fra loro distinti, quanti sono i condebitori in solido, per cui è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (ex plurimis, Cass. n. 379/2005).

Per quanto attiene più specificamente al caso in esame, avente per oggetto l'accertamento di responsabilità caratterizzata da dolo, si osserva che tale tipo di responsabilità copre l'intero addebito, sì che l'accertamento di eventuali concorrenti responsabilità di carattere sussidiario di terzi - in quanto responsabili a diverso titolo (colpa grave) - avrebbe come unico effetto quello di individuare ulteriori soggetti tenuti in caso di infruttuosa escussione del debitore principale, ma non di ridurre l'entità della responsabilità del convenuto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione, non ricorrendo nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ritiene di dover respingere la richiesta di integrazione del contraddittorio proposta, in quanto inammissibile per mancanza di interesse.

Passando al merito, oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti del dott. Marco Lillo per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla A.S.L. n. 4 "Chiavarese" in conseguenza degli illeciti commessi dallo stesso e sanzionati

con sentenza penale irrevocabile n. 1380 del 17/10/2013 emessa dal Tribunale di Genova, che gli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In particolare, detta sentenza è stata concordata dalle parti a seguito del rinvio a giudizio del Lillo per i reati previsti dagli *“artt. 81 e 640 cpv. c.p. perché in qualità di Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria, assegnato in regime convenzionato al Dipartimento di Emergenza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna, con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella ripetuta falsa attestazione a mezzo timbratura elettronica della presenza in servizio, ovvero ricorrendo alla cd. postuma “timbratura manuale”induceva in errore l’A.S.L. 4 Chiavarese sull’effettiva quantificazione del servizio prestato..... con tali condotte si procurava l’ingiusto profitto corrispondente alle retribuzioni corrisposte e non spettanti, con corrispondente danno della ASL nelle seguenti giornate: il 2,3, e 7 gennaio 2012; il 4, 5, 26 e 29 febbraio 2012; il 3 marzo 2012; il 18 e 24 aprile 2012; il 2, 10, 15 maggio 2012; il 9, 13, 24, 26 giugno 2012; il 5, 6, 14, 19, 21 luglio 2012; il 25, 29 agosto 2012; il 2, 20, 25 e 28 settembre; il 4, 11, 12, 23, 25, 28, 30 ottobre 2012; l’8, 15, 19, 22, 24, 25, 29 e 30 novembre 2012 e il 6 dicembre 2012”*.

Anzitutto, con riferimento all’argomentazione della difesa che nega valore probatorio nella presente controversia a tale provvedimento giurisdizionale, la Sezione ritiene di dover preliminarmente osservare che la sentenza pronunciata su accordo delle parti, pur non avendo natura di vera e propria sentenza di condanna ed essendo priva di efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi (art. 445 c.p.p.), per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non preclude al giudice contabile di trarre elementi di convincimento dalle risultanze emergenti dal fascicolo penale, quale fonte di cognizione ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa (Tra le tante: Corte conti, Sez. I, sentt. n. 413 del 2005, n. 141 del 2006; Sez. II n. 223 del 2005;

Sez. Liguria sent. n.1033 del 16.12.2003).

Ma vi è di più: la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiata"), presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, implicante pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, costituisce, secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione con riferimento al giudizio civile, *"un indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione"* (Cass., Sez. I, 24/02/2004, n. 3626. Cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 17289 del 2006 e Cass. Sez. III, n. 8127 del 2009).

D'altra parte, ai fini del valore da attribuire alla sentenza cd. "patteggiata", è significativo che il legislatore, modificando gli artt. 445 e 653 c.p.p. con la legge 27 marzo 2001 n. 97, abbia esplicitamente attribuito alla stessa efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare.

Ne consegue che nei giudizi civili ed amministrativi (per i quali tale efficacia è negata), *"pur non essendo precluso al giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie"* (Corte conti, Sez. I 19 ottobre 2005, n. 338).

Tale essendo il valore della sentenza "patteggiata", risulta, pertanto, pienamente fondata la richiesta di condanna al risarcimento del *" danno da mancata prestazione lavorativa"* formulata dalla Procura in questa sede in relazione agli stessi fatti oggetto del processo penale conclusosi con la suindicata sentenza di applicazione di pena.

D'altra parte, oltre ad essere stati versati in atti gli elementi di prova sopra dettagliatamente riferiti (esiti di pedinamenti, tabulati dei passaggi autostradali e telefonici....) la

stessa parte convenuta, pur contestando il *quantum* della pretesa ammette di essersi allontanato dal proprio posto di lavoro.

Non può dunque revocarsi in dubbio che il sanitario, nell'assentarsi arbitrariamente dal lavoro, abbia violato il fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria amministrazione, cagionando alle pubbliche finanze un danno pari ai compensi da questa indebitamente erogati senza ricevere in cambio la corrispondente prestazione lavorativa.

L'illecita condotta dello stesso risulta certamente caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che l'abitudine con cui lo stesso si allontanava dal proprio posto di lavoro presso il Pronto Soccorso per svolgere attività di carattere privato - spesso rappresentate dalla partecipazione a partite di calcio - ritornando dopo il loro espletamento all'Ospedale per timbrare il cartellino d'uscita, non può non presupporre la piena consapevolezza e volontà di violare i propri doveri d'ufficio.

L'avv. Stagnaro contesta la quantificazione del danno fatta dalla Procura sia in relazione alla durata delle assenze sia al calcolo dei compensi. In particolare, eccepisce:

- il proprio assistito si sarebbe allontanato dal servizio *“non già per l'intero orario di lavoro, ma esclusivamente per alcune ore (durante la serata) eccedenti la normale turnazione di servizio”*;

- *“le ore di servizio che non sarebbero state svolte dal convenuto, rientrando nell'ambito del lavoro straordinario, erano retribuite in misura pari a euro 22,46 lordi ciascuna, e non a euro 35,42, ai quali sembra riferirsi il requirente”*;

- *“l'apparecchio del telepass,....., non teneva conto del passaggio stagionale dall'ora legale all'ora solare e viceversa;*

- *“il conteggio effettuato dal P.R. non considera le ulteriori prestazioni lavorative svolte*

dal dott. Lillo e non pagate dall'A.S.L.”.

Le censure sopra riferite appaiono infondate ove si consideri che:

- la Procura ha determinato il danno da mancata prestazione non in relazione alla retribuzione percepita per le giornate in cui il sanitario si è arbitrariamente allontanato dal luogo di lavoro, ma con esclusivo riferimento alle ore (n. 229,15 ore), durante le quali lo stesso, pur risultando in servizio sulla base dei report di stampa mensili rilasciati dalle apparecchiature di rilevazione elettronica delle ore prestate, si è assentato dal lavoro; ciò risulta esattamente documentato dai passaggi autostradali registrati dal telepass in uso dell'interessato incrociati con i dati risultanti dai tabulati telefonici (da cui attraverso le celle attivate è possibile individuare le località ove l'interessato si trovava fisicamente nell'arco di tempo durante il quale lo stesso ha falsamente attestato alla ASL di essere in servizio) e con i periodi di interruzione del collegamento al sistema informatico della ASL n. 4;

- il costo orario della prestazione sanitaria - indicato dal difensore in euro 22,46 - sulla base del prospetto riepilogativo della ASL n. 4 - all. 18 al doc. 4 è quello base, mentre il costo orario è stato conteggiato in euro 35,42, tenendo conto delle previste maggiorazioni per indennità diverse e degli oneri fiscali e previdenziali;

- quanto alla richiesta compensazione con altre ore di lavoro asseritamente svolte dal medico e non pagate, a prescindere dalla impossibilità di operare compensazioni tra prestazioni autorizzate e retribuite senza essere state rese ed ipotetiche altre prestazioni, l'argomentazione difensiva appare generica e priva di adeguati riscontri probatori.

Dunque, per le considerazioni che precedono, risulta senza dubbio fondata, anche sotto il profilo quantitativo, la domanda dell'accusa di risarcimento della somma di euro 8.116,49 (ottomilacentosedici/49), corrispondente alle retribuzioni indebitamente percepite dal convenuto per le prestazioni lavorative afferenti le ore durante le quali lo stesso, pur risultando fittiziamente

in servizio se ne allontanò ingiustificatamente.

Non può invece trovare accoglimento la pretesa attorea di risarcimento del danno c.d. "da disservizio".

Tale voce di danno, di creazione giurisprudenziale, che si caratterizza per rappresentare un danno di natura patrimoniale ulteriore rispetto a quello derivante dalla corresponsione di emolumenti stipendiali in assenza della prestazione lavorativa, ricorre tutte le volte in cui sia stato necessario sostenere costi aggiuntivi per provvedere all'espletamento dei compiti del convenuto, ovvero per svolgere una qualche attività lavorativa al fine di porre riparo agli illeciti commessi dallo stesso o per riorganizzare il servizio.

Ciò posto, nella specie, la Procura, non solo non ha fornito concreti elementi di prova di un danno da disservizio, ma le articolate e diffuse argomentazioni del requirente, il quale individua tale ulteriore danno patrimoniale nel mancato conseguimento da parte dell'Asl dei *"risultati attesi in ragione delle risorse umane ed economiche impiegate"*, null'altro rappresentano se non l'illustrazione del danno connesso alla corresponsione di compensi non giustificati da alcuna prestazione lavorativa, di cui la Sezione ha sopra riconosciuto la fondatezza.

Con riferimento, infine, all'ultima voce di danno richiesta dalla Procura per la grave lesione all'immagine subita dalla Asl in conseguenza dell'accertata fraudolenta condotta assenteista tenuta dal Lillo, la Sezione osserva anzitutto che il requirente ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria, oltre alla normativa generale in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti, l'art. 55-quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale statuisce che *"Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,..... ferme le*

responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione".

La specialità di detta disposizione - la quale prevede espressamente il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione, svincolato dalla pregiudiziale penale - permette di superare le eccezioni di inammissibilità e/o nullità sollevate dalla difesa del convenuto con riferimento all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, conv. con L. n. 102/2009 (cfr. cfr. Sez. Toscana n. 46 del 2013 e Sez. Abruzzo n. 414 del 2012).

Deve, invece, confutarsi specificamente l'assunto della difesa secondo cui il comma 1 dell'art. 55 – quinquies sarebbe applicabile esclusivamente al *"lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione"* per la specifica ipotesi di reato (false attestazioni della presenza in servizio mediante *"modalità fraudolente"*), commessa da un soggetto legato alla ASL da rapporto di pubblico impiego, mentre il Lillo era *"medico convenzionato"* dell'ASL.

L'eccezione non è meritevole di condivisione, anzitutto, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della disposizione predetta non è il reato contestato in sede penale (che ben può essere anche la truffa ex art. 640 c.p.), ma il fatto che il dipendente abbia abbandonato il proprio posto di lavoro senza timbrare il cartellino marca tempo in uscita e al rientro, facendo quindi apparire falsamente di aver reso la propria prestazione lavorativa per un numero di ore giornaliere superiore a quelle prestate.

Parimenti priva di fondamento è la dedotta inapplicabilità ad un medico convenzionato, quale è il dott. Lillo, dell'art. 55 –quinquies, atteso che tale disposizione fa riferimento ai soli *"dipendenti"*.

A tale riguardo è sufficiente osservare che il Lillo non è un professionista privato che svolge anche attività per la Asl sulla base di convenzione (c.d. convenzionato esterno), venendo

remunerato in base al numero delle prestazioni effettuate, ma è un convenzionato interno, il quale è un medico che svolge la propria attività esclusivamente per la ASL, fruendo di una retribuzione mensile, con un orario di lavoro da osservare, essendo soggetto, in caso di malattia, ai controlli dell'Inps; per cui lo stesso risulta legato alla ASL da un rapporto c.d. parasubordinato. Di conseguenza, la natura di tale rapporto rende completamente sovrapponibile la categoria dei medici convenzionati c.d. interni ai medici dipendenti, tranne che per la fonte del rapporto di lavoro, e comporta certamente l'applicabilità di una disposizione - l'art. 55-quinquies -, che è diretta a scoraggiare comportamenti fraudolenti da parte dei titolari di una remunerazione pubblica tenuti ad osservare un orario di lavoro, la cui effettuazione è certificata da sistemi di rilevazione automatica.

D'altra parte, osserva il collegio, che l'applicabilità della norma in questione ai lavoratori para subordinati discende da una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione.

Ciò premesso, passando ad esaminare il merito di tale pretesa, si osserva che nel vigente ordinamento il " danno all' immagine " ed "al prestigio" della Pubblica Amministrazione – riconducibile alla categoria del danno "non patrimoniale", ex art. 2059 cod. civ. - consiste nella diminuita reputazione dell'ente presso i consociati, o presso una certa platea di consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all'art. 2 e all'art. 97 per la "Pubblica Amministrazione" nel suo complesso (Corte conti, Sez. III, n. 335 del 2009; Cass. sentenze nn. 8827, 8828 del 2003, n.12929 del 2007, n. 26972 del 2008).

La giurisprudenza della Corte di cassazione, a conclusione di un complesso percorso interpretativo, ha superato la concezione che individuava tale danno nella lesione dell' immagine in sé (danno evento), pervenendo ad una configurazione dello stesso come conseguenza della

predetta lesione, rappresentata dalla diminuita considerazione che l'ente ha presso i consociati (danno conseguenza). Tale danno , secondo quanto affermato nella sopra citata sentenza della Corte di cassazione n.12929 del 2007, risulta risarcibile “indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell'ente abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale”; ed infatti, l'agire dell'ente con la consapevolezza di dover superare la negatività connessa alla lesione dell'immagine non potrà non risentirne in termini di efficacia, “onde - a prescindere da eventuali riflessi economici - tale conseguenza integra di per sé un danno non patrimoniale” .

Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni di appello della Corte dei conti (ex plurimis, Sez. III, n. 143/2009; Sez. II n. 106/2008) e del surriferito più recente orientamento della Corte di cassazione (successivo a SS.RR. n. 10/QM/2003), le Sezioni Riunite di questa Corte hanno rivisitato tale figura di danno erariale, precisando che <<*il danno all'immagine della Pubblica amministrazione coincide non già con il fatto lesivo (in ipotesi di condotta di corruzione), ma con la lesione (perdita di prestigio), che costituisce una “conseguenza” (art. 1223 c.c.) del fatto lesivo*>> (Corte conti, SS.RR. sent n. 1/2011/QM; cfr., Sezione Prima sent. n. 316 del 2011).

In proposito osserva, tuttavia, la Sezione che, indipendentemente dalla configurazione del danno all'immagine - come danno -evento o come danno -conseguenza – attenendo tale pregiudizio ad un bene immateriale, la prova è, in ogni caso, eminentemente presuntiva, potendo costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (Cass. sent. n. 26972 del 2008), mentre la sua quantificazione va disposta in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo possibile l'esatta determinazione dell'ammontare di un danno di tale natura (Corte conti, Sez. III, sent. n. 143/2009, cit.; Cfr. Sez. Liguria, sent. n. 184 del 2012).

Tanto rappresentato, nel caso di specie, non può dubitarsi che i ripetuti allontanamenti dal servizio del dott. Lillo per motivi generalmente futili (recarsi a giocare una partita di pallone) abbiano arrecato un gravissimo pregiudizio all'immagine della ASL, ingenerando presso l'opinione pubblica un notevole discredito nei riguardi dell'assistenza sanitaria fornita dalla stessa.

Passando alla quantificazione di detto danno, la Sezione ritiene di dovervi procedere in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, e, in special modo, dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/QM/2003.

In particolare, nella specie vengono in considerazione:

- la rilevanza del servizio prestato e la posizione rivestita dall'interessato nell'ambito dell'Azienda sanitaria (medico titolare di una funzione sanitaria di altissimo rilievo sociale esercitata con un ruolo apicale);

- la reiterazione di comportamenti socialmente riprovevoli e penalmente rilevanti posti in essere essenzialmente per motivi futili;

- la diffusività della *notitia criminis* a livello locale, regionale e nazionale, i fatti essendo stati riportati, come documentato dall'accusa, con ampio risalto e a più riprese sia dalla stampa ("Il Secolo XIX", "La Repubblica-Il Lavoro", "Il Corriere Mercantile"), sia dall'informazione televisiva (come riportato dalla Gazzetta del Lunedì del 4/2/2013, il caso è stato trattato in termini fortemente polemici nella trasmissione televisiva domenicale l'Arena su Rai 1, nel corso della quale sono state mosse forti critiche nei confronti dell'Azienda sanitaria e della sua dirigenza).

Tanto considerato, il collegio giudica congrua la determinazione fatta dalla Procura in euro 20,000,00 (ventimila/00) del danno inferito all'immagine dell'Ente.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il signor Marco Lillo deve, pertanto, essere

condannato, a titolo di dolo, per danno patrimoniale al pagamento in favore della ASL n. 4 “Chiavarese” della somma di euro 8.116,49 (ottomilacentosedici/49), pari ai compensi indebitamente percepiti per prestazioni rese in periodi durante i quali si allontanò ingiustificatamente dal servizio, nonché alla somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) per danno all’immagine .

Le somme predette dovranno essere rivalutate, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal’1 gennaio 2013 fino al deposito della presente sentenza; da quest’ultima data le somme risultanti dovranno essere maggiorate degli interessi legali fino all’integrale pagamento.

Dalle somme per cui è condanna dovrà essere detratto in sede di esecuzione l’importo di euro 4.175,00 versato dal convenuto alla ASL e da questa incamerato a titolo di “acconto sulle somme dovute”.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del sig. Marco Lillo

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il signor Marco Lillo al pagamento in favore della ASL n. 4 “Chiavarese” della somma di euro 28.116,49 (ventottomilacentosedici/49), di cui euro 8.116,49 (ottomilacentosedici/49) per danno patrimoniale ed euro 20.000,00 (ventimila/00) per danno all’immagine .

La somma per cui è condanna dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall’1.1.2013 fino al deposito della presente sentenza; da quest’ultima data sulla somma risultante saranno dovuti gli interessi legali fino all’integrale pagamento.

In sede di esecuzione la ASL terrà conto dell’importo di euro 4.175,00 alla stessa già versato dal convenuto.

Condanna, inoltre, il medesimo al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 451,74 (quattrocentocinquantuno/74).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 marzo 2014.

L' Estensore

Il Presidente

f.to(Tommaso Salamone)

f.to(Luciano Coccoli)

Deposito in Segreteria 5 giugno 2014

Il Direttore della Segreteria

f.to(Carla Salamone)